

Capo III

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Art. 6.

Istituzione del Corecom

1. È istituito il Corecom quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, nonché organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.

2. Il Corecom ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 7.

Funzioni del Corecom

1. Il Corecom esercita le seguenti funzioni:

a) di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legislazione nazionale e regionale;

b) le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Le funzioni di competenza dell'Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Corecom.

3. Il Corecom provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.

4. Il Corecom può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti regionali in materia di comunicazione.

5. Il Corecom nell'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.

6. Il Corecom subentra nella titolarità dell'esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Corerat.

Art. 8.

Composizione e durata

1. Il Corecom è composto dal Presidente e da quattro componenti, scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale, giuridico, economico e tecnologico.

2. Il Presidente del Corecom è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.

3. I quattro componenti del Corecom sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due. Qualora il Consiglio regionale non provveda nei termini indicati al comma 5 e all'articolo 21, i componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o designati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Corecom sono comunicati all'Autorità.
5. Il Corecom rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, il Corecom rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
6. In sede di prima applicazione il Corecom rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Corecom provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.
7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 9.
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza del Corecom;
 - b) convoca il Corecom, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
 - c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con ogni altro soggetto esterno.

Art. 10.
Vicepresidente

1. Il Corecom, nella definizione del regolamento di cui all'articolo 14, individua i criteri che disciplinano le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente.

Art. 11.
Programmazione delle attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.
3. La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.

Art. 12.
Dotazione finanziaria e autonomia gestionale

1. Il Corecom dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie.

2. Resta acquisita al bilancio regionale l'assegnazione disposta dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 7.

3. Al fine della realizzazione del programma di attività e dell'utilizzo della dotazione finanziaria, il Corecom ha piena autonomia gestionale e operativa.

4. Il Corecom si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal Consiglio regionale.

Art. 13.

Forme di consultazione

1. Il Corecom attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Tutore dei minori, con il Difensore civico, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. Il Corecom, anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull'informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.

Art. 14.

Regolamento interno

1. Il Corecom adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento, l'elezione del Vicepresidente e l'organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15.

Cause di incompatibilità

1. Il Presidente e i componenti del Corecom sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, sindaco, presidente della provincia, presidente o direttore di enti pubblici ed enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti politici;

b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato, il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, può eliminare la causa di incompatibilità o formulare osservazioni.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di incompatibilità persista, dichiara la decadenza, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 16.

Assenze del Presidente e dei componenti del Corecom

1. In caso di assenza non giustificata alle sedute del Corecom è applicata, per ogni assenza, una trattativa del cinque per cento sull'indennità mensile.
2. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Corecom comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l'assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.
3. È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi all'attività del Corecom.
4. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Corecom, o del Vicepresidente, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 17.

Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente e dei componenti del Corecom sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 18.

Permessi

1. Al Presidente e agli altri componenti del Corecom, qualora dipendenti di ente locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per l'espletamento della funzione del mandato e per partecipare alle riunioni del Corecom, secondo le vigenti disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali.

Art. 19.

Indennità di funzione e rimborsi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Corecom sono attribuite delle indennità, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per gli affari della Presidenza.
2. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Corecom che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Corecom, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui al comma 1.

Art. 20.

Struttura

1. Il Corecom, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da una struttura definita ai sensi dell'articolo 1, lettera B), numero 4), della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999, e costituita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8.
2. La dotazione organica della struttura, individuata ai sensi del comma 1, può essere coperta anche applicando le procedure, ove compatibili, previste dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tramite personale con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.

Art. 21.

Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente e i componenti del Corecom, il quale si insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di nomina di cui all'articolo 8.

2. Sino all'insediamento del Corecom, le funzioni del medesimo sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.

3. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 22/1991.

*Capo IV*QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
E PARERE SUL PIANO D'ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE

Art. 22.

Qualificazione e formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Corecom.

Art. 23.

Parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze

1. La Giunta regionale, sentito il Corecom, esprime il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge n. 223/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Capo V

NORME FINALI

Art. 24.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5, relativamente agli interventi promossi dalla Giunta regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: le parole "per informazioni radio-televisive" sono sostituite dalle seguenti: "per informazioni, programmi e servizi radio-televisivi"; inoltre dopo le parole "materiale fotocinematografico" sono inserite le seguenti: "nonché per la trasmissione di notizie tramite strutture informatiche, funzioni di sportello, uffici per le relazioni con il pubblico, iniziative di comunicazione integrata e sistemi telematici multimediali".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 20 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- 52.2.4.1.1, con riferimento al capitolo 550;

- 52.2.8.1.659, con riferimento ai capitoli 9630 e 9631;
- 52.5.8.1.687, con riferimento al capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, relativamente agli interventi promossi dal Consiglio regionale, e, in relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 1, gli oneri derivanti dagli articoli 7, 13, comma 2, e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. In relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 2, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo III - Categoria 3.4, è istituita "per memoria" l'unità previsionale di base 3.4.2100, con la denominazione "Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom" con riferimento al capitolo 1010 (3.4.7) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - con la denominazione "Assegnazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, per l'esercizio da parte del Corecom delle funzioni ad esso delegate".

5. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 fanno carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 25.

Abrogazione

1. Sono abrogati in particolare:

- a) la legge regionale n. 22/1991;
- b) la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20;
- c) l'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.

Il Presidente

ROBERTO ANTONIONE

LEGGE REGIONALE del 27 marzo 2001, n. 8

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom

Bollettino ufficiale della regione Marche 5 aprile 2001, n. 43

Art. 1.

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni

1. È istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito nominato Corecom.

2. Il Corecom è organo di consulenza e di gestione della Regione, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito nominato "Autorità", al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni nel territorio.

Art. 2.

Composizione e durata

1. Il Corecom è composto da sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente, eletti dal Consiglio regionale tra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dagli interessi di settore.

2. I componenti del Corecom restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Art. 3.

Modalità di elezione del Corecom

1. Nella medesima seduta il Consiglio regionale elegge, con votazioni separate:

- a) il Presidente e il Vicepresidente del Corecom;
- b) gli altri membri del Corecom.

2. Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente ciascun Consigliere scrive in apposite schede un solo nome. Sono eletti Presidente e Vicepresidente nell'ordine i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti si procede al ballottaggio.

3. I componenti del Corecom di cui alla lettera b) del comma 1 sono eletti con voto limitato a due terzi.

4. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del Corecom.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, così come modificata dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 2, nonché l'articolo 49 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 4.

Incompatibilità

1. Non possono far parte del Corecom:

- a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
- b) i funzionari pubblici preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti od istituti interessati;

c) i presidenti e i direttori generali di enti pubblici anche economici di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;

d) coloro che svolgono le funzioni di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale, provinciale o comunale di partiti ed organizzazioni sindacali o di responsabili del settore informazione dei medesimi;

e) gli amministratori, i titolari o i loro parenti o affini fino al quarto grado, i soci o dipendenti di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale, e chiunque si trovi in posizione di influenza dominante nei confronti delle suddette imprese da valutare sia ai sensi del codice civile, sia sommando alla proprietà dei soggetti sopra indicati le partecipazioni degli appartenenti allo stesso nucleo familiare;

f) i dipendenti regionali o degli enti dipendenti dalla Regione;

g) i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con gli enti e le imprese di cui alle lettere e) ed f).

2. Ciascun componente è tenuto a segnalare immediatamente la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano al Presidente del Corecom, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5; il Presidente è tenuto a segnalare le incompatibilità che lo riguardano direttamente al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 5.

Decadenza

1. I componenti del Corecom decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno solare.

2. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione alla causa medesima.

3. Ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2, la causa di decadenza è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, ove possibile, a far cessare la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Corecom.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato, nonché al Presidente del Corecom e dell'Autorità.

7. Qualora la causa di decadenza di cui al comma 1 riguardi il Presidente del Corecom, la segnalazione di cui al comma 4 è effettuata dal Vicepresidente.

Art. 6.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Corecom sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Corecom sono presentate direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla seduta del Corecom a cui partecipano i nuovi eletti e comunque non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto di cui al comma 2.

Art. 7.

Funzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente del Corecom:

- a) rappresenta il Comitato;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 8.

Organizzazione dei lavori

1. Entro un mese dall'insediamento il Corecom adotta un regolamento che disciplina la convocazione e lo svolgimento delle sedute, definisce un codice etico di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti e stabilisce inoltre le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Corecom, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori.

Art. 9.

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente ed al Vicepresidente è attribuita rispettivamente una indennità mensile lorda di lire 4.500.000 e di lire 2.800.000 per dodici mensilità.

2. Ai componenti il Corecom è attribuita una indennità mensile lorda di lire 2.250.000 per dodici mensilità.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutate ogni tre anni sulla base dell'indice annuale ISTAT.

4. Ai componenti il Corecom che non risiedono nel comune di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super.

Art. 10.

Funzioni

1. Il Corecom esercita funzioni proprie, nonché funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e del Corecom.

2. Il Corecom esercita le funzioni proprie ad esso conferite dalla normativa statale e regionale e in particolare:

- a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a, punti 1) e 2) della legge n. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani;

- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
 - c) esprime parere preventivo sul programma di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 e verifica l'utilizzo delle agevolazioni ivi previste;
 - d) esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
 - e) esprime parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
 - f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
 - g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
 - h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
 - i) formula proposte ed assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
 - l) propone alla Regione iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;
 - m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
 - n) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;
 - o) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103.
3. Il Corecom esercita le funzioni delegate, individuate nelle apposite convenzioni, con le risorse in esse indicate e secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997.

Art. 11.

Potere sostitutivo

1. In caso di inadempimento nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale esercita nei confronti del Corecom, previa diffida, i necessari poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

Art. 12.

Programma di attività e relazione

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom presenta al Consiglio regionale ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Corecom presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

3. Il programma di attività e la relazione conoscitiva sono pubblicati, a cura del Corecom, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13.

Forme di partecipazione

1. Il Corecom attua idonee forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, dell'editoria locale, degli utenti e con tutti gli altri soggetti interessati al settore della comunicazione e dell'informazione, operanti nella regione, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.

2. Il Corecom promuove altresì lo svolgimento di periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni d'intesa con la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 14.

Rapporti istituzionali

1. In relazione all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Corecom collabora con il Consiglio e la Giunta regionale, nonché con gli altri organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e con altri enti e istituzioni competenti in materia, ivi compresa la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9.

Art. 15.

Dotazione organica, collaborazioni e consulenze

1. Il Corecom, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un'apposita struttura da esso dipendente, rientrante fra le strutture del Consiglio regionale.

2. La dotazione organica è determinata con apposito provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale d'intesa con l'Autorità. Il personale della struttura è inquadrato nel ruolo unico regionale. A seguito della determinazione della dotazione organica, alla struttura può essere assegnato:

- a) personale di ruolo della Regione;
- b) personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997;
- c) personale di ruolo degli enti locali.

3. Il personale di cui al comma 2 è gestito dal Corecom con le modalità stabilite per il personale regionale.

4. Nell'espletamento delle sue funzioni il Corecom può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 16.

Autonomia finanziaria e gestionale

1. Per il funzionamento del Corecom è iscritto a carico del bilancio regionale apposito finanziamento, determinato sulla base del programma di attività di cui all'articolo 12, comma 1, per le finalità di cui alla presente legge.

2. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sulla base delle determinazioni concordate con le convenzioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono iscritte in entrata in apposito capitolo di bilancio.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2001, mediante impiego dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 a carico del capitolo 1340131 e con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione.

Art. 18.

Norme transitorie

1. Fino alla costituzione del Corecom, le funzioni di cui alla presente legge sono svolte dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo istituito con legge regionale 3 ottobre 1991, n. 32, purché i suoi membri non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge per i componenti del Corecom.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 8, comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti per Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

3. Nelle more della determinazione della dotazione organica della struttura di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, la stessa è costituita dal personale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

4. All'insediamento del Corecom si provvederà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Modifiche ed abrogazioni

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 51/1997 è sostituita dalla seguente:
"a) del comitato regionale per le comunicazioni;"

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 51/1997 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 sono affidati al Comitato regionale per le comunicazioni.

3. Le imprese radiotelevisive e le testate giornalistiche a stampa operanti in ambito regionale sono tenute a fornire al Comitato regionale per le comunicazioni tutte le notizie richieste necessarie alla compilazione degli elenchi e al costante monitoraggio del sistema della comunicazione in ambito regionale."

3. Sono abrogati con decorrenza dalla data di costituzione del Corecom:

a) l'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 38;

b) la legge regionale 3 ottobre 1991, n. 32, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Ancona, 27 marzo 2001

Il Presidente
VITO D'AMBROSIO